



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego (Padova) - Telefono 0499299811 - Fax 0499200524

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

P.E.C. - campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

Circolare Segretario Generale n. 1-2023

Campodarsego, 08/02/2023

Ai Responsabili di Settore
del Comune di Campodarsego

e p.c. Al Sindaco

Oggetto: Interventi PNRR – Art. 48, comma 2, del D.L. 31.05.2021 n. 77

Con la presente si fa memoria che il secondo comma dell'art. 48 del D.L. 31.05.2021, n. 77 stabilisce che per l'affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC “ E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, validi e approvati ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

IFEL, nelle indicazioni operative per l'applicazione del D.L. n. 77 del 2021 -“Semplificazioni”-, dopo la conversione con Legge 108 del 2021 (p. 18) in ordine alla disposizione appena citata ha così commentato “Si tratta di una norma che attribuisce la competenza all'approvazione di tutti i livelli progettuali e anche di esecuzione del contratto al Responsabile unico del procedimento. Quindi, fatta eccezione per le attività di verifica del progetto, l'approvazione di ogni singolo livello progettuale nonché le modifiche contrattuali passano all'approvazione degli organismi di natura tecnica dell'ente”.

Infine il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile nel parere (supporto giuridico – codice identificativo 1833 del 26.05.2022), sempre in riferimento alla norma che ci occupa ha precisato, fra l'altro, che la disposizione: “In primo luogo, fa espressamente salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, così confermando che l'attività di verifica della progettazione debba continuare ad essere svolta dai soggetti elencati dal codice; in secondo luogo, conferma che l'atto di validazione debba essere sottoscritto dal RUP, come già stabilito dall'art. 26, comma 8, del Codice e ribadito nelle Linee Guida ANAC n. 3.”

Ne deriva che la novità di maggior rilievo introdotta dal decreto in esame è la previsione per cui il RUP non debba limitarsi a sottoscrivere il provvedimento di validazione, bensì debba approvarlo mediante propria determinazione adeguatamente motivata.

Tanto premesso, si rileva che una lettura del dato normativo in parola conforme al combinato disposto dall'art. 31 del Codice e dell'art. 6 della L. 241/1990, in virtù del quale il responsabile del procedimento adotta provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno esclusivamente laddove ne abbia la competenza, dovendo, in caso contrario, trasmettere gli atti all'ufficio competente per l'adozione, si porrebbe in evidente contrasto con le finalità di accelerazione e snellimento delle procedure sottese al D.L. n. 77/2021.

Alla luce delle considerazioni che precedono, può ritenersi che l'art. 48 del decreto succitato, nell'ambito delle procedure PNRR/PNC, introduca una disciplina che trova i propri punti qualificanti nella designazione di un responsabile unico del procedimento preposto (e, come

tale, competente) a validare ed approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, ferme restando le previsioni dell'art. 26, comma 6, del Codice, in relazione all'attività di verifica.

Tanto premesso si inviano le SS.LL. a dare puntuale applicazione alla disposizione di cui al 2° comma dell'art. 48 del D.Lgs. n. 77/2021.

IL SEGRETARIO GENERALE RPCT
Cavallari dott.ssa Maria Cristina

